REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91 [2], in particolare l'articolo 27,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 815/91 [4], l'importo di riduzione dei dazi all'importazione per le carni bovine è corretto tenendo conto degli importi compensativi monetari e dei coefficienti monetari ; che, tenendo conto dell'abrogazione dell'applicazione di questi due parametri, a decorrere dal 1° gennaio 1993 occorre sopprimere le correzioni citate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 970/90 è modificato come segue :

All'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente :

« 1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 per i prodotti destinati ad essere importati in uno Stato membro è pari al 90 % del prelievo all'importazione nella Comunità in vigore il primo lunedì di ogni trimestre.

2. L'importo di riduzione è dedotto dal prelievo in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nella Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
[2] GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.
[3] GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.
[4] GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.